



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “codice dei contratti pubblici” e successive modifiche;

VISTO l'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

VISTI in particolare i commi 1 e 2 del suddetto articolo 113, che prevedono che a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 113 che ripartisce l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ivi indicate, nonché tra i loro collaboratori;

VISTO l'Accordo con le OO.SS. del 19 settembre 2018 sulle modalità e criteri di ripartizione del fondo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il parere n. ACG/3/INFRA/1383 del 7 febbraio 2019, espresso dal Ministero dell'economia e della finanze sullo schema di regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, sopraccitato concernente la disciplina del compenso incentivante le funzioni tecniche;

VISTO l'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” che dispone che il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di

cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare il comma 5-bis dell'articolo 24 che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessate delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività”;

VISTO l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, tra l'altro, non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 marzo 2017, recante: “Approvazione dello statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2017, n. 138;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84, recante: “Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2008, n. 109;

UDITO il parere n.del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del

adotta il seguente

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato “codice dei contratti pubblici”.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti

attività:

- attività di responsabile unico del procedimento;
 - attività di valutazione preventiva dei progetti;
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - attività di direzione dei lavori;
 - attività di direzione dell'esecuzione;
 - attività di collaudo tecnico amministrativo;
 - attività di verifica di conformità;
 - attività di collaudo statico.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI DESTINATARI

1. I soggetti destinatari del fondo sono individuati nei dipendenti del Ministero che svolgono direttamente le funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative.
2. Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposito decreto direttoriale, che collaborano direttamente alle attività di cui al richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi.
3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del codice dei contratti pubblici, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

ARTICOLO 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.
2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al predetto articolo 3, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Le spese di trasferta e/o missione non sono a carico del fondo.
4. L'utilizzo del restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è regolato dall'articolo 113, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio con provvedimento del dirigente apicale della struttura ministeriale

che opera come stazione appaltante.

6. A tal fine, ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante provvede al versamento in entrata al bilancio dello Stato, sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 35 di nuova istituzione, delle risorse di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo.
7. Il versamento di cui trattasi dovrà essere effettuato in relazione all'avanzamento dei lavori, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle diverse annualità, tenendo presente che, secondo la vigente normativa in materia, le somme versate in entrata possono essere riassegnate alla spesa solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti disposti nell'ultimo bimestre dell'anno che possono essere riassegnati nell'esercizio successivo.
8. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte da personale del Ministero in nome e per conto della PA convenzionata. Saranno pertanto riconosciuti al personale dipendente esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento.
9. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi le stazioni appaltanti del dicastero devono espressamente indicare i compensi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente di questo Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni dovranno essere comunicati all'Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato.

ARTICOLO 5 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante nomina il R.U.P. tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del codice dei contratti pubblici e dalle linee guida dell'ANAC di cui al comma 5 dell'articolo 31 del medesimo codice.
2. Il dirigente apicale, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta del R.U.P. individua con apposito decreto direttoriale, i componenti dell'ufficio di supporto al R.U.P., di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto:
 - della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
 - delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
 - dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
 - dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
 - della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
 - della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
 - del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
 - del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia

di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.

3. Il provvedimento di individuazione degli incarichi per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura deve essere tempestivamente comunicato dal dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante all'Anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre 15 giorni dalla emanazione dello stesso.
4. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-*bis* della legge 6 novembre 2012, n. 190; è fatto obbligo per il dirigente che dispone l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche Amministrazioni di accertare preventivamente, tramite l'Ufficio disciplina della Direzione generale per il personale e gli affari generali la sussistenza di carichi pendenti di natura corruttiva a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata.
5. Qualora, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, il dirigente apicale della struttura ministeriale che funge da stazione appaltante non possa ricorrere al personale della propria direzione potrà attingere, per il conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi predisposti a seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente generale della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio, in relazione all'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico.
6. Gli incarichi per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, in assenza di precedenti esperienze, potranno essere assegnati al personale previo accertamento dei seguenti presupposti: aver seguito un corso di qualificazione professionale, ai sensi degli articoli 52 e 53 del CCNL, oppure aver già svolto positivamente in affiancamento, senza oneri a carico del Fondo, l'attività oggetto dell'incarico.
7. Il dirigente apicale della struttura ministeriale che funge da stazione appaltante è tenuto a comunicare semestralmente alle OO.SS. gli incarichi attribuiti al fine del monitoraggio circa il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.

ARTICOLO 6 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudazione o verifica di conformità.
3. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari.
4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
5. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del responsabile unico del procedimento terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo.

ARTICOLO 7 - MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'importo da corrispondere al personale viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale con i criteri di seguito riportati:

LAVORI	%
RUP	15-20%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	7-15%
Direttore Lavori	20-25%
Ufficio direzione lavori (direttore operativo ispettori di cantiere)	10-20%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	10-15%
Collaudo statico	10-12%
Incaricato della verifica dei progetti	5-8%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	2-4%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	3-5%

SERVIZI E FORNITURE	%
RUP	20-25%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	15-25%
Direttore della esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture	20-25%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5-15%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	5-10%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	5-10%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	8-12%

2. In caso di incarichi espletati da più persone la ripartizione è definita nel decreto direttoriale di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso è riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, ad esso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata di secondo livello.
4. Viene rimandata alla contrattazione integrativa di sede territoriale l'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti. Gli accordi di contrattazione decentrata di secondo livello vanno pubblicati sul sito istituzionale della Amministrazione e comunicati alla direzione generale del personale e degli affari generali.

5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5 del codice dei contratti pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgano i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti viene riconosciuta al personale una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalità di attribuzione degli incentivi ai destinatari vengono stabilite in sede di contrattazione decentrata di secondo livello.

ARTICOLO 8 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DEL DIPENDENTE PER INCENTIVI

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 1, ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la direzione lavori con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - b) per il collaudo tecnico-amministrativo con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
 - c) per la programmazione della spesa per investimenti con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - d) per la verifica dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - e) per le procedure di bando con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - g) per il collaudo statico con il deposito del certificato.

ARTICOLO 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI

1. Gli incentivi vengono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura del 80 per cento e al termine delle prestazioni per il restante 20 per cento.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, come già precisato al comma 6 dell'articolo 4, la struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dell'attività svolta e appurato quindi il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi, provvede al versamento delle relative risorse al bilancio dello Stato, sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 35 di nuova istituzione, in relazione all'avanzamento dei lavori.
3. La direzione generale del personale e degli affari generali, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede la riassegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze su un apposito piano gestionale dei capitoli di spesa inerenti le competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilità dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.
4. Una volta riassegnate le risorse di cui trattasi, la citata direzione generale provvede a attribuirle alla stazione appaltante, mediante apposito piano di riparto, per consentire il pagamento degli incentivi tramite l'applicativo "cedolino unico" di NoiPa di cui all'articolo 2, comma 197, della

legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche viene individuato a valere degli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento; il compenso, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, una volta riconosciuto, deve essere versato sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 35 di nuova istituzione, per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti le competenze fisse ed accessorie del personale.
6. La stessa procedura deve essere seguita anche qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
8. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni a seguire e, contabilizzate dalla struttura di appartenenza del dipendente, restano a disposizione dell'Amministrazione per essere obbligatoriamente destinate al finanziamento della Cassa di previdenza e di assistenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lett. g), e dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 marzo 2017.
9. In nessun caso gli incentivi di cui al presente regolamento potranno essere corrisposti direttamente da soggetti terzi al personale dipendente.

ARTICOLO 10 - RIDUZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI INCREMENTI DEI TEMPI DI ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del Fondo, è ridotto in caso di incrementi immotivati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati qualora gli stessi non arrechino aumenti dei costi previsti nel quadro economico e/o danni per l'amministrazione.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché l'attivazione del contraddittorio.
3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10 per cento del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10 per cento dell'importo spettante e in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il dirigente apicale della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico,

tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.

5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

ARTICOLO 11 - PENALITA' PER ERRORI ED OMISSIONI

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero l'incremento dei costi contrattuali.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché l'attivazione del contraddittorio.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'Amministrazione procederà in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.

ARTICOLO 12 - PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

1. In caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal codice dei contratti pubblici, come da attestazione del responsabile del procedimento, che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, il Fondo, di cui al presente regolamento, sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia.
2. La liquidazione del relativo incremento del Fondo, in tal caso, viene effettuata, secondo le aliquote già definite, a tutti soggetti aventi diritto, di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 13 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
 - b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

ARTICOLO 14 - RINVIO DINAMICO E REVISIONE

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la

normativa sovraordinata.

3. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di apposito monitoraggio della sua applicazione, si procede alla eventuale revisione dello stesso.

ARTICOLO 15 - TRASPARENZA

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ciascuna struttura del dicastero che esplica le attività della stazione appaltante provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati inseriti devono essere costantemente aggiornati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di informativa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 4 del CCNL.
3. Sulla base dei dati di cui al presente articolo viene effettuato un monitoraggio annuale.

ARTICOLO 16 - PERIODO TRANSITORIO E ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84.
2. Gli incarichi attribuiti sulla base di procedure bandite prima dell'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici e qualificati come incentivi per l'espletamento delle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del medesimo codice, saranno comunque remunerati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1.
3. In sede di prima applicazione, ai fini della verifica del superamento del tetto di cui all'articolo 9, comma 8, gli incentivi saranno calcolati con riferimento al momento in cui è stata resa la prestazione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sen. Danilo Toninelli